



COMUNICATO UFFICIALE N.99

99/1

La Commissione Accordi Economici, nelle riunioni tenute a Roma il 24/25 Ottobre 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIANGENTE/A.S.VALLE GRECANICA

Con reclamo datato 24.01.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Piangente Luca, chiedeva la condanna della A.S. Valle Grecanica al pagamento della somma di € 1.600,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto in data 11.08.2011; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

La società controinteressata in data 14.02.2012 presentava le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda proposta dal calciatore sulla base della produzione di una quietanza liberatoria che sarebbe stata sottoscritta dal calciatore in data 11.12.2011.

In data 22.02.2011 il sig. Piangente presentava una memoria di replica in cui disconosceva formalmente la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione liberatoria del 11.12.2011, assumendo trattarsi *di un falso macroscopico essendo datata 11.12.2011 giorno* in cui lo stesso partecipava in Caltanissetta *alla partita del campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, Nissa FC – Hinterreggio 1- 4*

La F.I.G.C. Procura Federale, incaricata dalla Scrivente Commissione ad accertare la falsità o meno della firma del calciatore posta sulla quietanza liberatoria dell'11.12.2011, con propria nota del 25/06/2013, in buona sostanza confermava quanto dichiarato dal calciatore.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Calabria la Società A.S.VALLE GRECANICA è stata dichiarata inattiva in data 27/06/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.Luca PIANGENTE nei confronti della Società A.S.VALLE GRECANICA per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo CANCELLI/A.S.D.GINN.E CALCIO SORA

La Commisone Accordi Economici,

- visto il reclamo;
- viste le controdeduzioni della Società;
- vista le risultanze dell'indagine, richiesta dalla Scrivente Commissione per accertare o meno la falsità della firma del calciatore, apposta sulla dichiarazione liberatoria del 15/12/2012 prodotta dalla Società con le proprie controdeduzioni, alla F.I.G.C. Procura Federale, trasmesse dalla Stessa in data 19/06/2013, accoglie il reclamo e condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del calciatore Lorenzo CANCELLI della somma di €1.006,45.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE William BORDI/F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. SSD

La Commisone Accordi Economici,

- visto il reclamo;
- viste le controdeduzioni della Società;
- vista le risultanze dell'indagine, richiesta dalla Scrivente Commissione per accertare o meno la falsità della firma del calciatore, apposta sulla dichiarazione liberatoria del 24/09/2010 prodotta dalla Società con le proprie controdeduzioni, alla F.I.G.C. Procura Federale, trasmesse dalla Stessa in data 3/07/2013, accoglie il reclamo e condanna la Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. SSD al pagamento in favore del calciatore William BORDI della somma di €4.000,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo MARIANI/A.S.D.PIERANTONIO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig.Matteo MARIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PIERANTONIO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.950,00 relativa ai mesi di Settembre-Ottobre e Novembre 2012 poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.In udienza il calciatore depositava tramite il proprio legale una

ricevuta di un bonifico fatto a suo favore dalla Società per €.400,00, quindi la richiesta veniva modificata in €.1.550,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. PIERANTONIO CALCIO. al pagamento in favore del sig. Matteo MARIANI della somma di €.1.550,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Questa delibera annulla e sostituisce la precedente errata, pubblicata con C.U.N.90 del 9/10/2013.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv. Fabio Galli

Publicato in Roma il 6 Novembre 2013

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D
Rag. Carlo Tavecchio